

SEZIONE PRIMA

Statuto, Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2026, n. 16

“Definizione agevolata della tassa automobilistica regionale e disposizioni in materia di contrasto all’evasione dei tributi regionali. Recepimento degli articoli 10 quinquies e 14 bis del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Modifica alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO I

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE DEI TRIBUTI REGIONALI**

CAPO I

Rottamazione quinquies della tassa automobilistica regionale

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), come integrato dall’articolo 10 quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88 e successivamente modificato dalla legge 25 giugno 2026, n. 113, la presente legge disciplina la definizione agevolata dei debiti relativi alla tassa automobilistica della Regione Puglia risultanti dai singoli carichi affidati all’Agenzia delle entrate - Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Art. 2

Somme dovute per la definizione agevolata

1. I debiti di cui all’articolo 1 possono essere estinti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ovvero le sanzioni e le

somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 28 settembre 1998, n. 448), il cui carico sia affidato all'Agenzia delle entrate - Riscossione.

2. Per il perfezionamento della definizione agevolata, il contribuente è tenuto al versamento:
 - a) delle somme dovute a titolo di capitale;
 - b) delle spese di notifica relative agli avvisi di accertamento presupposti alle cartelle di pagamento;
 - c) delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Art. 3

Procedura e termini per l'adesione

1. A decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Al fine di accedere alla definizione agevolata, il contribuente manifesta all'Agenzia delle entrate - Riscossione la volontà di aderire alla definizione agevolata, rendendo apposita dichiarazione nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata esclusivamente con le modalità telematiche che l'agente della riscossione rende note sul proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata dal contribuente entro il termine perentorio del 15 dicembre 2026.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi i quali, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione, da parte del debitore, dell'ente creditore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio, della dichiarazione prevista dal comma 1 nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Art. 4

Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, nelle modalità stabilite dall'agente della riscossione, può essere effettuato:
 - a) in unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;
 - b) in un numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2028.
2. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, lettera b), si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Art. 5**Comunicazione delle somme dovute ed effetti della definizione**

1. Entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia delle entrate - Riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'articolo 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione nonché quello delle singole rate, queste ultime di importo non inferiore a 100 euro ciascuna, unitamente alla data di scadenza delle stesse.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) e relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
 - a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
 - b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - e) non è possibile dare seguito alle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che il primo incanto si sia concluso con esito positivo;
 - f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28 ter e 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
 - g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
3. Gli effetti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo si determinano alla data del 31 marzo 2027.

Art. 6**Effetti del mancato pagamento e decadenza**

1. Al mancato o insufficiente versamento:
 - a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
 - b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
 - c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;consegue in via automatica che:
 - 1) la definizione agevolata non produce effetti;
 - 2) riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
 - 3) i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Art. 7**Disposizioni finanziarie e copertura degli oneri**

1. Agli effetti finanziari derivanti dalla definizione agevolata di cui alla presente legge si provvede come segue:
 - a) esercizio finanziario 2026: agli oneri stimati in euro 1.116.088,82 quale quota dei residui attivi che si prevede di ridurre, di cui euro 837.375,97 per quota tributo e spese di notifica, la cui esigibilità sarà imputata agli esercizi finanziari 2027 e seguenti e euro 278.712,85 per quota interessi e sanzioni e al netto dei corrispondenti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità già appostati sul risultato di amministrazione 2025, si provvede attraverso la costituzione di apposito fondo di compensazione alla missione 20, programma 3, titolo 1, del bilancio corrente, previa iscrizione di maggiori entrate al titolo 1, tipologia 101, per euro 11.400.294,38 derivanti da attività di recupero evasione, già accertate in bilancio, con contestuale accantonamento per euro 10.284.205,56 al fondo crediti di dubbia esigibilità sulla missione 20, programma 2, titolo 1.
 - b) esercizio finanziario 2027 e seguenti: le entrate derivanti dalla reimputazione della esigibilità della quota tributo e spese di notifica di cui alla precedente lettera a) sono iscritte, all'esito della comunicazione da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione dei dati di adesione alla definizione agevolata di cui alla presente legge, con successive leggi regionali di variazione ai bilanci di previsione annuali e pluriennali della Regione Puglia, disponendone la destinazione in parte spesa con appositi stanziamenti e con adeguamento degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità in conto competenza.

Art. 8**Rapporti con la disciplina statale**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di definizione agevolata, rottamazione quinquies, recate dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della l. 199/2025, con le deroghe stabilite dall'articolo 10 quinquies del d.l. 38/2026, convertito dalla l. 88/2026.